

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione della determina n. 459/2020, recante «Chiarimenti applicativi in merito alle circolari AGID numeri 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA e dei servizi SaaS per il Cloud della PA. Annullamento e sostituzione della determina n. 419/2020».

Sul sito dell'AGID Agenzia per l'Italia Digitale, al seguente link https://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5388.html è stata pubblicata la determina n. 459 del 28 ottobre 2020 recante «Chiarimenti applicativi in merito alle circolari AGID numeri 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la pubblica amministrazione e dei servizi SaaS per il cloud della pubblica amministrazione. Annullamento e sostituzione della determina n. 419/2020».

20A06027

BANCA D'ITALIA

Comunicazione del 23 ottobre 2020. Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di obblighi segnalatici e di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel regolamento n. 873/2020 (c.d. CRR «Quick-fix») applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM.

1. Premessa

Con la presente comunicazione la Banca d'Italia dà attuazione agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* - EBA) che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnalatici di vigilanza e dell'informativa al pubblico (EBA/GL/2020/11 e EBA/GL/2020/12) alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte con regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. «Quick-fix»).

In particolare, vengono recepiti i seguenti atti di secondo livello emanati dall'EBA:

- 1) *Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with CRR «Quick fix» in response to the COVID-19 pandemic* (EBA/GL/2020/11);
- 2) *Guidelines on uniform disclosures under article n. 473a of regulation (EU) n. 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR «Quick fix» for the COVID-19 pandemic* (EBA/GL/2020/12).

2. Contenuto

Gli orientamenti in materia di requisiti di *reporting* e di informativa al pubblico, di cui al punto 1, forniscono indicazioni sul trattamento segnalatico da adottare in relazione alle seguenti modifiche regolamentari introdotte dal «Quick fix»:

a) ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria: i) l'esclusione temporanea delle esposizioni verso banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente (art. 500-ter CRR); ii) l'entrata in vigore anticipata, rispetto a quanto previsto dal CRR2, del trattamento normativo previsto degli acquisti e delle vendite di «contratti standardizzati» (c.d. «regular-way») in attesa di regolamento (art. 500-quinquies CRR);

b) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il trattamento prudenziale più favorevole previsto per le PMI e per le esposizioni infrastrutturali, nonché i prestiti a pensionati e dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) garantiti dalla pensione o dallo stipendio del mutuatario (articoli 123, 501 e 501-bis CRR);

c) ai fini delle segnalazioni riferite ai Fondi propri: i) l'introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e perdite non realizzati su attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva verso le controparti di cui agli articoli 115, par.

2 e 116 par. 4 del CRR (art. 468 del CRR); ii) le modifiche alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sul CET1 che prevedono, tra l'altro, un incremento della percentuale di perdite attese da reintegrare nei Fondi propri e la proroga di due anni del periodo transitorio (art. 473-bis CRR).

Tali orientamenti prevedono anche, in relazione all'esercizio dell'esclusione di cui alla lettera a), l'integrazione dell'informativa al pubblico con una specifica *disclosure* sull'ammontare dell'esposizione verso banche centrali oggetto di esclusione e sul relativo effetto sull'indice di leva finanziaria.

Gli orientamenti in materia di informativa al pubblico, di cui al punto 2, modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui Fondi propri delle modifiche di cui alla lettera c). I principali cambiamenti riguardano: i) l'estensione del periodo di informativa dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle discrezionalità previste dall'art. 473-bis del CRR, come modificato dal «Quick-fix»; ii) l'introduzione di nuovi requisiti informativi relativi al trattamento prudenziale transitorio previsto per gli utili e le perdite non realizzati su esposizioni verso determinate controparti valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva.

Dato il contesto di necessità e urgenza e stante la natura contenuta delle modifiche, la Banca d'Italia (così come l'EBA, che ha solo notificato al *Banking Stakeholder Group* la sua intenzione di emanare questi orientamenti) non ha condotto una consultazione pubblica, né un'analisi di impatto della regolamentazione (1).

La presente comunicazione ha natura di provvedimento di carattere generale vincolante per le SIM e i gruppi di SIM ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

20A05963

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, e successive modificazioni, si rende noto che, a partire dal 6 novembre 2020, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 3×4, contraddistinta con la sigla «TF212A201106»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali 4×4, contraddistinta con la sigla «TF116A201106»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla «TF120A201106»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A201106».

A decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali 3×4, contraddistinti con la sigla «TF212A201007», i buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinti con la sigla «TF120A200717», i buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinti con la sigla «TF404A200618», i buoni fruttiferi postali 3×2, contraddistinti con la sigla «TF106A200717» e i buoni fruttiferi postali denominati «Buono per ripartire», contraddistinti con la sigla «TF216A201007».

(1) Cfr. art. 8, comma 1 del provvedimento del 9 luglio 2019, «Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262».

